



Allegato "A" all'atto n. 54.099 di repertorio e n. 20.027 di raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - PERSONALITA' GIURIDICA - SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita una Associazione, ai sensi degli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche ed integrazioni), denominata

"KAIROSPORTEAM -

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

in sigla **"KAIROSPORTEAM - ASD"**.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione l'acronimo E.T.S..

L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Una volta riconosciuta come persona giuridica, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Art.2

L'Associazione ha la sede a Ponteranica (BG) in Via Pontesecco n.28/A.

L'Associazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi operative, uffici, agenzie e rappresentanze anche in altre località della Provincia.

Art.3

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'organizzazione di corsi sportivi, laboratori e percorsi formativi, rivolti sia a persone con disabilità che normodotati;
- l'organizzazione di corsi di formazione per educatori e personale qualificato nell'ambito della disabilità e non;
- le analisi osservative, l'implementazione e lo sviluppo di progetti e metodologie di lavoro volte allo sviluppo psichico e fisico, nonché legate alla formazione umana individuale, sociale e sportiva di persone affette da disabilità e normo dotate;
- l'erogazione e la gestione di servizi, l'organizzazione di incontri divulgativi, di percorsi di formazione rivolti familiari e *caregiver* di persone disabili e normo dotate;
- l'osservazione e le analisi quantitative (numeriche, statistiche) volte a sostenere a livello scientifico i progetti (educativi e non) in atto;
- l'assistenza diurna di persone affette da disabilità;
- l'organizzazione, la promozione, e lo svolgimento di attività di informazione, culturali, congressi, convegni, conferenze, spettacoli, concerti, Centri Ricreativi Estivi ed eventi, anche con la gestione degli spazi assegnati, sia presso sedi proprie che di terzi.

L'Associazione svolge attività nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, solo se ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla Legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

PATRIMONIO

Art.4

L'Associazione trae mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a) quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Ai fini del conseguimento e del mantenimento della personalità giuridica, l'Associazione dev'essere dotata di un patrimonio minimo di 15.000,00 (quindicimila) Euro.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare i possibili rimedi (la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, ovvero la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente, ecc.).

SOCI

Art.5

Possono chiedere di essere iscritti all'Associazione tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell'Associazione, presentino richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, con l'esplicita indicazione delle proprie generalità, del domicilio presso il quale debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

La partecipazione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso del socio.

L'ammissione di un nuovo associato avviene con deliberazione dell'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato ed ha effetto dal momento dell'annotazione nel Libro/Registro degli associati.

L'ammissione su domanda dell'interessato è senz'altro disposta se non sussistono palesi ed oggettivi impedimenti rispetto alle finalità perseguite ed all'attività di interesse generale svolta; perciò il Consiglio Direttivo dovrà attenersi a criteri non discriminatori e coerenti con il principio di massima apertura a tutti i soggetti interessati a far parte del sodalizio.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro/Registro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o il Collegio dei Probiviri, se già nominato dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art.7

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di marzo di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'Associazione, nè sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art.8

Tutti i Soci dell'Associazione, siano essi fondatori o successivamente iscritti, godono dei medesimi diritti, compreso quello di voto e sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art.9

La qualità di associato deve risultare da apposito Libro/Registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, si perde per esclusione deliberata dall'Assemblea, in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

La sanzione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati dev'essere comunicata all'interessato da parte del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro il termine di un mese dalla data in cui è stata deliberata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI

Art.10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art.11

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Il provvedimento di ammissione può attribuire agli associati che siano a loro volta enti del Terzo settore, più voti, fino ad un massimo di 5 (cinque), in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice Civile e l'articolo 2373 del Codice Civile (conflitto di interessi), in quanto compatibili.

L'assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica degli associati, dei membri dell'organo direttivo e di controllo nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione, e dove deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art.12

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art.13

L'Assemblea degli associati dev'essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax, o consegnato a mano, o tramite po-

sta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per l'eventuale seconda convocazione.

Art.14

Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art.15

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente, assistito da un Segretario eletto dall'Assemblea.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.16

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea con le modalità previste dall'Art.11; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice-Presidente, che sostituisce il primo in caso di assenza od impedimento; può anche nominare un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di segretario.

La maggioranza degli amministratori dev'essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Cod.Civ.).

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di loro: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art.18

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Art.19

La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art.20

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata, da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 24 ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli elementi da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art.21

E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.

Art.22

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in subordine dal consigliere più anziano d'età.

Art.23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e notificare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'Assemblea proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche allo Statuto;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

In tema di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

PRESIDENTE

Art.24

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.25

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per 2 (due) esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila) euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila) euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

Quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile in merito alle cause di ineleggibilità e decadenza.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile e, quindi, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e qualora un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida che saranno adottate dal Ministero del Lavoro. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26

L'associazione devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per 2 (due) esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 (unmilionecentomila) euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 (duemilio-

niduecentomila) euro;

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare.

Al Revisore dei Conti (o alla Società di revisione) spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate tutte le norme statutarie.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di Consigliere, ha durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

Il Revisore dei Conti (o un rappresentante della Società di revisione) partecipa all'Assemblea che approva il bilancio e possono, dietro sua richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

BILANCIO ED UTILI

Art.27

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed il preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o a quelle ad esse direttamente connesse.

Art.28

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla Legge, o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per Legge o per Statuto facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.29

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci e resta in carica tre anni.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri, lo stesso viene sostituito per cooptazione.

Il Collegio:

a) definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci;

b) decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al suo giudizio;

c) esprime parere vincolato su tutte le materie che il Consiglio Direttivo o il Revisore dei Conti (o la Società di revisione) intendano sottoporli.

RESPONSABILITA' E GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE

Art.30

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti rispondono, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili, nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi.

Almeno 1/10 (un decimo) degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire con denuncia al tribunale, ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno 1/10 (un decimo) degli associati se l'associazione dovesse avere più di 500 (cinquecento) associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno 1/20 (un ventesimo) degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, del Codice Civile.

SCIoglimento

Art.31

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto dovesse residuare al termine della liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

RINVIO

Art.32

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

F.to Stefano CATANZARITI

F.to CATANZARITI Enrico

F.to Sara SOFISTI

F.to Francesco BONI notaio (Sigillo)

[illegible]